



Stefano Borrelli
Notaio

Repertorio N. 5349

Raccolta N. 3550

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici luglio duemilasedici, in Napoli alla Via John Fitzgerald Kennedy n. 5.

Innanzi a me, dottor Stefano Borrelli, Notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI SONO COSTITUITI

i signori:

- **ARCOLEO Anna**, nata a Napoli l'11 marzo 1959 e residente in Sinnai (CA) alla via Zona Gennemari n. 2 Torre Stelle, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: RCL NNA 59C51 F839X;

- **INCARNATO Giovanna**, nata a Napoli il 23 febbraio 1977 ed ivi residente alla via Consalvo n. 150, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: NCR GNN 77B63 F839Y;

- **BARTOLOMUCCI Enrico**, nato a Napoli l'11 marzo 1994, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "**OSA TECHNOLOGY S.R.L.**", costituita in Italia, con sede legale in Napoli alla via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 2, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) versato per il limitato importo di euro 4.000,00 (quattromila), iscritta al Registro Imprese di Napoli in data 11 luglio 2016, REA NA - 956960, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 08424141219, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito di ogni più idoneo potere per quest'atto ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

SONO ALTRESI' PRESENTI

i dottori:

- **PETTI Silvia**, nata a Napoli il 31 marzo 1974 ed ivi residente al viale Maria Bakunin n. 161, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: PTT SLV 74C71 F839E;

- **D'AMBRA Fabrizio**, nato a Napoli il 3 dicembre 1980 ed ivi residente alla via Sandro Botticelli n. 96, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: DMB FRZ 80T03 F839P;

- **LEVITA Pasquale**, nato ad Acerra (NA) il 29 aprile 1971 ed ivi residente al Corso Italia n. 177, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: LVT PQL 71D29 A024B.

Cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1°)

Viene costituita tra le signore Anna ARCOLEO, Giovanna INCARNATO e la società "**OSA TECHNOLOGY S.R.L.**", in proprio e come in epigrafe rappresentati, una società per azioni denominata: "**OTOFARMA S.P.A.**".


ARTICOLO 2°)

La sede della società è nel Comune di **Napoli**.

Registrato Ufficio
di Casoria

il 18.07.2016

al n. 3242/1T



Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese competente, si precisa che l'attuale indirizzo è alla **via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 2** e qualsiasi mutamento successivo di tale indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modificazione del presente atto.

ARTICOLO 3°)

L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nel seguente settore:

- la realizzazione e gestione di laboratori tecnici per audioprotesisti ed audiometristi; la produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti: protesi acustiche, accumulatori ed accessori vari, audiometri scientifici e clinici, impianti per rieducazione audiofonica, laringi elettroniche, amplificatori telefonici e comunque tutti i prodotti elettromedicali ed elettroacustici di produzione sia nazionale che estera nonché prodotti ortopedici, materiale ottico quali occhiali da sole e da vista, montature, lenti e lenti a contatto; attività di manutenzione e riparazione, lavorazione e montaggio nonché servizio di assistenza tecnica di tutti i beni commercializzabili; la predisposizione e l'organizzazione di mezzi e servizi per la gestione di un centro medico polispecialistico e polidiagnostico sia per conto di privati che di enti mutualistici, con esclusione di attività professionale diretta ai sensi della legge 1815 del 23 novembre 1939, attività che sarà svolta dai singoli professionisti all'uopo abilitati;

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di: protesi acustiche, pile, accumulatori ed accessori vari, audiometri scientifici e clinici, impianti per rieducazione audiofonica, amplificatori telefonici e comunque tutti i prodotti elettromedicali ed elettroacustici di produzione sia nazionale che estera, nonché prodotti ortopedici, materiale ottico quali occhiali da sole e da vista.

La società potrà svolgere tali attività anche mediante la rilevazione, la localizzazione e la gestione diretta, anche per mezzo di contratti in franchising, di aziende ed organizzazioni di vendita già operanti negli indicati settori commerciali.

La società potrà inoltre occuparsi della realizzazione e gestione di laboratori tecnici per audioprotesisti ed audiometristi.

La Società può inoltre esercitare le seguenti attività:

- l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero;

- la locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni;

- l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e concessione a vendere afferenti i succitati beni, materiali e immateriali, sia da aziende italiane che estere ricerca e

sviluppo.

Il tutto come meglio indicato all'articolo 3) dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 4°)

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 5°)

Il capitale sociale è determinato in **Euro 50.000,00 (cinquantamila)** ed è diviso in numero 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Detto capitale viene sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti rispettive proporzioni:

- dalla signora Anna ARCOLEO, per una partecipazione sociale del valore nominale di euro 10.000,00 (diecimila) suddivisa in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna;
- dalla signora Giovanna INCARNATO, per una partecipazione sociale del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila) suddivisa in numero 2.000 (duemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna;
- dalla società "OSA TECHNOLOGY S.R.L.", per una partecipazione sociale del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila) suddivisa in numero 2.000 (duemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Gl stessi danno atto che in data odierna presso la Banca "Banco Popolare agenzia 4 di Napoli è stata versata la complessiva somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) corrispondente al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, così come prescritto dall'art. 2342 del codice civile e come risulta dalla ricevuta di deposito che in copia per me Notaio in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla relativa lettura avutane dai comparenti.

ARTICOLO 6°)

Viene nominato Amministratore Unico della società la signora Giovanna INCARNATO, come sopra generalizzata, la quale accetta contestualmente la carica. La stessa, nella qualità di Amministratore Unico, chiede ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, cod. civ., l'iscrizione della propria nomina al Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. o da altre norme di legge.


Il predetto Organo Amministrativo resterà in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

ARTICOLO 7°)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016 (duemilasedici).

ARTICOLO 8°)

Delegata al ritiro della somma versata presso la Banca è la



stessa signora Giovanna INCARNATO a norma dell'art.2331 cod.civ., con esonero da ogni responsabilità per la detta Banca.

ARTICOLO 9°)

A comporre, quale organo di controllo, il Collegio Sindacale, per il primo triennio, vengono nominati i dottori:

- **Silvia PETTI**, come sopra generalizzata, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 161267, (G.U. n. 9 dell'1/2/2011), quale Presidente del Collegio Sindacale;

- **Fabrizio D'AMBRA**, come sopra generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 161814, (G.U. n. 15 del 22/2/2011), quale Sindaco Effettivo;

- **Giampaolo MOREA**, nato a Salerno il 18 febbraio 1964 ed ivi residente alla Piazza Gioia Flavio n. 7, codice fiscale: MRO GPL 64B18 H703G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 66571, (G.U. n. 59bis dell' 1/8/1995), quale Sindaco Effettivo;

- **Pasquale LEVITA**, come sopra generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 142122, (G.U. n. 14 del 16/2/2007), quale Sindaco Supplente;

- **Antonio MELELLA**, nato a Salerno il 23 marzo 1971 e residente in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Sicilia n. 43, codice fiscale: MLL NTN 71C23 H703G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 139385, (G.U. n. 9 del 3/2/2006), quale Sindaco Supplente.

I membri del Collegio Sindacale rimarranno in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I dottori Silvia PETTI, Fabrizio D'AMBRA e Pasquale LEVITA, qui costituiti, accettano il relativo incarico dichiarando che nulla osta alla loro eleggibilità.

I dottori MOREA Giampaolo e MELELLA Antonio provvederanno ad accettare le relative cariche nei tempi e modi di legge.

ARTICOLO 10°)

Le norme relative al funzionamento della costituita società, nonché quelle relative all'amministrazione e rappresentanza della stessa vengono dalle parti convenute nello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 11°) Le spese per la costituzione della società, di circa euro tremila cedono come per legge.


E Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte con procedimento elettronico da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà ed unitamente a me Notaio lo sottoscrivono alle ore venti e cinquantacinque minuti


Consta di tre fogli per nove pagine fin qui.

Firmato: Anna Arcoleo, Incarnato Giovanna, Bartolomucci Enri-

co, Petti Silvia, D'Ambra Fabrizio, Levita Pasquale, Firmato:
notaio Stefano Borrelli (sigillo).

[A large, diagonal handwritten signature or scribble spans across the page.]





Allegato "A" atto rep.5349/3550

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "OTOFARMA S.P.A.".

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede nel Comune di Napoli; qualsiasi mutamento successivo dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modificazione del presente statuto.

Articolo 3

Oggetto

3. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nel seguente settore:

- la realizzazione e gestione di laboratori tecnici per audioprotesisti ed audiometristi; la produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti: protesi acustiche, accumulatori ed accessori vari, audiometri scientifici e clinici, impianti per rieducazione audiofonica, laringi elettroniche, amplificatori telefonici e comunque tutti i prodotti elettromedicali ed elettroacustici di produzione sia nazionale che estera nonchè prodotti ortopedici, materiale ottico quali occhiali da sole e da vista, montature, lenti e lenti a contatto; attività di manutenzione e riparazione, lavorazione e montaggio nonchè servizio di assistenza tecnica di tutti i beni commercializzabili; la predisposizione e l'organizzazione di mezzi e servizi per la gestione di un centro medico polispecialistico e polidiagnostico sia per conto di privati che di enti mutualistici, con esclusione di attività professionale diretta ai sensi della legge 1815 del 23 novembre 1939, attività che sarà svolta dai singoli professionisti all'uopo abilitati;


- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di: protesi acustiche, pile, accumulatori ed accessori vari, audiometri scientifici e clinici, impianti per rieducazione audiofonica, amplificatori telefonici e comunque tutti i prodotti elettromedicali ed elettroacustici di produzione sia nazionale che estera, nonchè prodotti ortopedici, materiale ottico quali occhiali da sole e da vista.

La società potrà svolgere tali attività anche mediante la rilevazione, la localizzazione e la gestione diretta, anche per mezzo di contratti in franchising, di aziende ed organizzazioni di vendita già operanti negli indicati settori commerciali.

La società potrà inoltre occuparsi della realizzazione e gestione di laboratori tecnici per audioprotesisti ed audiometristi.

La Società può inoltre esercitare le seguenti attività:

- l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento e la



concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero;

- la locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni;

- l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e concessione a vendere afferenti i succitati beni, materiali e immateriali, sia da aziende italiane che estere ricerca e sviluppo.

La Società, in relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati nei D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e 1° settembre 1993 n.385, potrà:

a) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali ed accedere ai finanziamenti Comunitari e Nazionali utili al perseguimento dell'oggetto societario;

b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o società, anche estere, (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio e partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila) ed è diviso in numero 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Obbligazioni

7.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, nel rispetto degli articoli da 2410 a 2420 ter del codice civile.

7.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappre-

sentante comune. All' assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell' articolo 29 del presente statuto.

Articolo 8

Patrimoni destinati

8.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 - bis e ss. c.c.

8.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall' assemblea straordinaria, ai sensi dell' articolo 16 del presente statuto.

Articolo 9

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 10

Trasferimento delle azioni


10. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate:

10.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all' equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

10.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

10.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione di pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all' offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore. L' arbitratore verrà nominato dal Presidente del tribunale competente in relazione al luogo dove la società ha sede, come in seguito meglio specificato, su istanza della parte più diligente.

Nell' effettuare la sua determinazione l' arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.



10.1.4 L' intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10.1.5 Nell' ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l' osservanza di quanto di seguito prescritto, l' acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

10.2.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:
di altri soci;

del coniuge di un socio;

di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;

di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l' acquisto.

10.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all' organo amministrativo: l' offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L' organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l' offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all' acquisto deve far pervenire all' organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell' organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro quindici giorni dalla data in cui l' organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l' accettazione dell' offerta con l' indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell' intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

10.2.2.2 Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

10.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei

soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

10.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

10.2.4 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

10.2.5 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di dieci giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.


Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

10.2.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

10.2.7 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

11.3 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo consenso del consiglio di amministrazione.

11.3.1 Pertanto il socio che intenda alienare le proprie a-



zioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

11.3.2 Il gradimento potrà essere negato qualora l' acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l' attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il proseguimento dell' oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

11.3.3 Il consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, attivarsi a pronunciare il gradimento.

11.3.4 L' Organo amministrativo delibera con le maggioranze di cui all' articolo 37 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare , con lettera raccomandata inviata all' indirizzo risultante dal libro soci, al socio con la decisione sul gradimento.

11.3.5 Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

11.3.6 Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine il consiglio di amministrazione indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell' acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell' ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere le proprie azioni a chi ritenga opportuno.

11.3.7 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l' apertura della successione entro novanta giorni dalla morte del de cuius, con l' indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 12

Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell' oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell' attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all' estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell' azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497-*quater* c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell' articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l' introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all' organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall' iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l' indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.


Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l' organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all' esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dall' esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori,



sentito il parere dell' organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell' eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l' assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell' organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall' esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l' articolo 1349, comma primo c.c.

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d' opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L' offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l' esercizio del diritto d' opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a trentacinque giorni dal deposito dell' offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell' acquisto delle azioni che siano rimaste inoptrate.

Le azioni inoptrate possono essere collocate dall' organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l' assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell' articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l' opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Unico Socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola per-

sona o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l' iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l' indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell' unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l' iscrizione nel Registro delle Imprese.

13.3 L' unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall' iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l' eventuale propria soggezione all' altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all' articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L' assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalle legge e dal presente statuto. In particolare, l' assemblea ordinaria può:

- a. approvare l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all' articolo 31 del presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell' assemblea ordinaria:

- a. l' approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16

Competenze dell' assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell' assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall' articolo 31.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l' emissione degli strumenti finanziari di cui all' articolo 7 del presente statuto;
- d. l' emissione di prestiti obbligazionari, siano essi con-



vertibili o non convertibili, di cui all' articolo 8 del presente statuto;

e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all' articolo 9 del presente statuto;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L' attribuzione all' organo amministrativo di delibere che per legge spettano all' assemblea, di cui all' articolo 31.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell' assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Convocazione dell' assemblea

17.1 L' assemblea deve essere convocata dall' organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale oppure entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all' oggetto della società.

17.2 L' assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L' avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l' assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l' ora di convocazione dell' assemblea;
- le materie all' ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell' articolo 28.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L' assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima dell' assemblea.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell' avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l' assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l' assemblea di prima convocazione. L' avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L' assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l' intero capitale sociale e partecipa all' assemblea la maggioranza dei componenti dell' organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell' organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L' assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l' intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 L' assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L' assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull' azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L' assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale

21.2 In seconda convocazione l' assemblea straordinaria è validamente costituita con l' intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell' oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all' estero;
- g. l' emissione di azioni privilegiate.

21.3 L' introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale socia-



le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell' articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell' assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all' approvazione della delibera.

22.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell' assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.5 Il quorum costitutivo è verificato all' inizio dell' assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell' assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l' assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all' ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Articolo 23

Rinvio dell' assemblea

23. I soci che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell' assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti al' ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 I soci che intendono partecipare all' assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell' articolo 2370 c.c.) devono almeno tre giorni prima della data fissata per l' assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell' avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni

non possono essere ritirate prima della fine dell' assemblea.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e dell' ammontare dei titoli legittimativi da essi depositati presso la sede sociale o presso banche indicate nell' avviso di convocazione;

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente.

24.3 Ai sensi dell' articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 Fermi e divieti di cui all' articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da che sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l' ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, nè a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 26

Presidente e segretario dell' assemblea. Verbalizzazione

26.1 L' assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L' assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l' assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al Presidente dell' assemblea constatare la rego-



lare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l' ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell' ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

26.5 Il verbale dell' assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell' assemblea;
- b) l' identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l' identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L' assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell' articolo 28.2 del presente statuto.

27.3 L' assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall' assemblea ai sensi dell' articolo 2364 n. 6c.c.

Articolo 28

Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

28.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che non abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l' organo sociale o il tribunale che convocano l' assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l' indirizzo cui trasmettere al scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all' articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l' esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell' assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all' inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall' assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell' esercizio dei propri diritti.

Articolo 29


Assemblee speciali

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

29.3 L' assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante;



- b) approva o rigetta le delibere dell' assemblea generale che modificano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione del rappresentante comune dell' assemblea speciale avviene su iniziativa dell' organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell' assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all' assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l' assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

30. L' azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell' organo amministrativo

31.1 La gestione dell' impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l' attuazione dell' oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

31.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- a) cessione dell' unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall' ultimo bi-

lancio approvato.

31.3 Sono inoltre attribuite all' organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l' indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l' adeguamento dello statuto sociale a disposizione normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

32. Gli amministratori sono tenuti all' osservanza del divieto di concorrenza sancito dall' articolo 2390 c.c.

Articolo 33

Composizione dell' organo amministrativo

33. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, soci o non soci della società.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell' organo amministrativo

34.1 Spetta all' assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell' organo amministrativo e alla loro nomina.

34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica.

34.3.1 Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' assemblea (o nell' atto costitutivo). Gli amministratori così nominato restano in carica fino alla successiva assemblea.

34.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall' assemblea (o nell' atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l' assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

34.3.2.2 Gli amministratori così nominato scadono insieme a quelli in carica all' atto della loro nomina.

34.3.3 Qualora vengano a cessare l' amministratore unico o



tutti gli amministratori, l' assemblea per la nomina dell' amministratore o dell' intero consiglio deve essere convocata d' urgenza da collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

34.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell' amministratore.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l' assemblea.

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l' ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all' ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36

Organi delegati

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, al costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

36.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all' articolo 2381, comma quarto c.c.

36.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all' organo di controllo gestionale con cadenza almeno mensile.

36.6 L' organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri..

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell' avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

37.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, n telegramma o

posta elettronica.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

37.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all' articolo 27.1 del presente statuto.

37.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

37.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall' amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Oltre al direttore generale, l' organo amministrativo e/o ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l' attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

38.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.


Articolo 39

Remunerazione degli amministratori

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall' assemblea all' atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall' assemblea.

Articolo 40



Collegio sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull' osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, trattandosi di società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e, nei limiti in cui detta società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

40.2 L' assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell' incarico il compenso ai presenti.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbano possedere i requisiti di cui all' articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l' ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all' articolo 27.1 del presente statuto.

Articolo 41

Il revisore contabile

Qualora la società, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, fosse comunque tenuta alla redazione del bilancio consolidato, del controllo contabile della società verrà investito un revisore contabile sulla base delle regole che seguono:

41.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell' esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

41.2 L' attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

41.3 L' assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell' incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

41.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all' articolo 2409 *quinquies* c.c.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l' assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

41.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l' approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 42

Bilancio e utili

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

42.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l' assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

43.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l' assemblea, all' uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l' impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell' assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall' articolo 2447 c.c.;
- e) nell' ipotesi prevista dall' articolo 2437-*quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell' assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l' organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

43.3 L' assemblea straordinaria, se del caso convocata dall' organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori deter-



minando:

- a) Il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell' organo liquidativo.

Articolo 44

Clausola compromissoria

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l' intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del tribunale competente in relazione al luogo ove la società ha sede. La sede dell' arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro.

44.2 Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell' arbitro vincoleranno le parti.

44.3 L' arbitro determinerà come ripartire le spese dell' arbitrato tra le parti.

44.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

44.6 Si applica il disposto dell' articolo 21.3 del presente atto.

Firmato: Anna Arcoleo, Giovanna Incarnato, Enrico Bartolucci, Silvia Petti, Fabrizio D'Ambra, Pasquale Levita, notaio Stefano Borrelli (sigillo).

Allegato B' Rep 3740/3550

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Napoli, 2 - 87121 Vibo Valentia; Tel. 045/8575474; Fax 045/8575474; Web: www.bancopopolare.it - segreteria@bancopopolare.it
Capitale Sociale al 1 giugno 2014: Euro 6.022.998.670,89 Informativa versata - Codice Fiscale, Partita IVA e n° Iscrizione al Registro delle Imposte di Vibo Valentia: 03700400230 - ABI: 06004
iscritto all'Albo delle Società della Banca d'Italia al n. 6608 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

BANCO POPOLARE

DESTINATARIO
INCARANATO
GIOVANNA


Avete conferito, ai sensi dell'articolo 2342 (1) codice civile, la somma di Euro 12.500,00
(in cifra)

DODICIMILACINQUECENTO/00
(in lettere)

per la costituzione della Società: OTOFARMA SPA

con Sede a: NAPOLI

- Società per Azioni con atto unilaterale
- Società per Azioni



| DATI ANAGRAFICI 1° CONFERENTE | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|
| N.D.G. 0068874 | COGNOME E NOME INCARANATO GIOVANNA | | |
| RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) NAPOLI, VIA CONSALVO 130 | | | CODICE FISCALE NCRGN77363P839Y |
| COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE NAPOLI 23/02/1977 | | SESSO F | ATTIVITÀ (in chiaro) IMPIEGATA |
| DOCUMENTO (TIPO) | DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE) | | DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA) |

| DATI ANAGRAFICI 2° CONFERENTE | | | |
|---|---|-------------|----------------------------------|
| N.D.G. | COGNOME E NOME OSA TECHNOLOGY SRL | | |
| RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) NAPOLI, VIA VIC. S.M. DEL PIANTO TORRE 2 | | | CODICE FISCALE 08424141219 |
| COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE 08/07/2016 | | SESSO NO | ATTIVITÀ (in chiaro) |
| DOCUMENTO (TIPO) | DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE) | | DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA) |

| DATI ANAGRAFICI 3° CONFERENTE | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|
| N.D.G. | COGNOME E NOME ARCOLEO ANNA | | |
| RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) SINNAI (CA), ZONA GENNEMARE 2 TORRE DELLE STELLE | | | CODICE FISCALE RCLNNA59C51P839X |
| COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE NAPOLI, 11/03/1959 | | SESSO F | ATTIVITÀ (in chiaro) |
| DOCUMENTO (TIPO) | DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE) | | DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA) |

| DATI ANAGRAFICI 4° CONFERENTE | | | |
|--|---|-------------|----------------------------------|
| N.D.G. | COGNOME E NOME | | |
| RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO) | | | CODICE FISCALE |
| COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | | SESSO NO | ATTIVITÀ (in chiaro) |
| DOCUMENTO (TIPO) | DOCUMENTO (NUMERO/LUOGO E DATA EMISSIONE) | | DOCUMENTO (EMITTENTE E SCADENZA) |

(1) Società per Azioni



Avete preso atto che:

- le somme depositate sono infruttifere e potranno essere restituite agli aventi diritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2331 C.C.;
- nell'ipotesi di iscrizione nel Registro delle Imprese della Società di cui sopra, le somme depositate potranno essere consegnate agli Amministratori della stessa previa consegna da parte di questi ultimi di copia della presente attestazione e del certificato del Registro delle imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti. Da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta;
- nell'ipotesi di mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della Società entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2331, comma 4, codice civile, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori che dovranno esibire copia dell'atto costitutivo, certificazione camerale dalla quale risulti la mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale, nonché l'originale della presente attestazione. In tal caso, il rimborso viene effettuato ai sottoscrittori come sopra individuati congiuntamente e solo in casi eccezionali la Banca si riserva la facoltà di consentirlo pro-quota ai singoli sottoscrittori.

NAPOLI

Il 13/07/2016

 **BANCO POPOLARE**
627 - NAPOLI 164

BANCO POPOLARE

| CONFERENTI E RISPETTIVE SOMME VERSATE | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| COGNOME E NOME | IMPORTO VERSATO | PERCENTUALE |
| INCARNATO GIOVANNA | 5.000,00 | 40,00 |
| OSA TECHNOLOGY SRL | 5.000,00 | 40,00 |
| ARCOLEO ANNA | 2.500,00 | 20,00 |

Repertorio n. 5348

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Borrelli, Notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola che La presente copia e' conforme al documento originale esibitami dalla signora
INCONTRATO GIOVANNA usita a Napoli il 23 febbraio 1974

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, addì 13 luglio 2016

